



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica*

**IL 16 GIUGNO 2023 ALLE ORE 10:30 NELLA SEDE DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA, LE DELEGAZIONI DI PARTE PUBBLICA E SINDACALE**


SOTTOSCRIVONO

**L'IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER IL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO AI SENSI DELL'ART. 135 E SS. DEL D.LGS. N.
217/2005, RELATIVO ALL'ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE
INDENNITA' SPETTANTI AL PERSONALE DEI RUOLI NON DIRETTIVI
E NON DIRIGENTI CHE ESPLETA FUNZIONI SPECIALISTICHE DEL
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CON QUELLO DEL
PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA**

1

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA


MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



SOTTOSEGRETARIO DI STATO - MINISTERO
DELL'INTERNO



SOTTOSEGRETARIO DI STATO - MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



E LA DELEGAZIONE SINDACALE

FNS CISL



CO.NA.PO.




UIL PA VV.F.




(NOTA A VERBALE)

FP CGIL VV.F.




NON FIRMA (AUGA NOTA A VERBALE)

CONFSAL VV.F.



(NOTA A VERBALE)

USB PI VV.F.




IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO AI SENSI DELL'ART. 135 E SS. DEL D.LGS. N. 217/2005, RELATIVO ALL'ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE INDENNITA' SPETTANTI AL PERSONALE DEI RUOLI NON DIRETTIVI E NON DIRIGENTI CHE ESPLETA FUNZIONI SPECIALISTICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CON QUELLO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 1
Ambito di applicazione e durata



1. Ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente accordo disciplina il sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del suddetto decreto legislativo, volto a valorizzare l'impiego operativo, la continuità del servizio, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonché la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, ai sensi degli articoli 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. Le disposizioni normative ed economiche relative alla disciplina del sistema delle indennità, di cui agli articoli 3 e 4, spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco entrano in vigore il 1° gennaio 2023 e l'attribuzione delle relative nuove misure decorrono dalla medesima data. Restano ferme le diverse decorrenze previste dal presente accordo.



Art. 2
Indennità specialistiche

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli delle specialità aeronaviganti e ai ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori, titolare di specifico brevetto e/o abilitazione in corso di validità e assegnato presso strutture o sedi centrali e territoriali con competenze specialistiche, sono riconosciute indennità mensili per lo svolgimento delle particolari suddette funzioni di volo, navigazione e immersione necessarie ad assicurare la presenza in servizio, la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, secondo le esigenze dell'Amministrazione.
2. Le indennità di cui agli articoli 3 e 4 del presente accordo sono corrisposte per dodici mensilità quali emolumenti accessori secondo le vigenti procedure di erogazione.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono disapplicate, limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le previsioni contrattuali e negoziali che istituiscono e regolano analoghi compensi per il suddetto personale e, in particolare, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, l'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, l'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende del 5 aprile 1996, l'articolo 45, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, l'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 26 maggio 2004.
4. Resta confermato quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 38, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.







Art. 3

Indennità delle specialità aeronaviganti

(aeronavigazione, volo, elisoccorso, operativa di soccorso pubblico aereo, istruzione)

1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di 90,00 euro ed è corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:


Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo dei piloti di aeromobile		
pilota di aeromobile vigile del fuoco	682,15	716,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	739,85	777,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	745,52	782,95
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	745,52	782,95
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	745,52	782,95
pilota di aeromobile capo squadra	786,35	826,00
pilota di aeromobile capo squadra esperto	834,84	876,94
pilota di aeromobile capo reparto	834,84	876,94
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	834,84	876,94
pilota di aeromobile ispettore	841,09	883,50
pilota di aeromobile ispettore esperto	851,08	894,00
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	884,19	928,78
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	884,19	928,78
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	884,19	928,78

2. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di 75,00 euro ed è corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

7

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo degli specialisti di aeromobile		
specialista di aeromobile vigile del fuoco	586,03	615,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	631,93	663,66
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	632,99	664,77
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	632,99	664,77
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	632,99	664,77
specialista di aeromobile capo squadra	673,54	707,50
specialista di aeromobile capo squadra esperto	702,10	737,50
specialista di aeromobile capo reparto	702,10	737,50
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	702,10	737,50
specialista di aeromobile ispettore	718,76	755,00
specialista di aeromobile ispettore esperto	731,13	768,00
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	741,61	779,01
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	741,61	779,01
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	741,61	779,01

3. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli elisoccorritori che, secondo le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2022 per l'attribuzione delle indennità specialistiche al personale aeronavigante, abbia maturato il diritto alla specifica indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di 190,00 euro ed è corrisposta per gli anni 2021 e 2022 l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:



8

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo degli elisoccorritori		
elisoccorritore vigile del fuoco	403,81	540,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	437,46	585,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	439,70	588,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	439,70	588,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	439,70	588,00
elisoccorritore capo squadra	468,12	626,00
elisoccorritore capo squadra esperto	490,55	656,00
elisoccorritore capo reparto	490,55	656,00
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	490,55	656,00
elisoccorritore ispettore	501,02	670,00
elisoccorritore ispettore esperto	515,98	690,00
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	522,11	698,20
elisoccorritore ispettore coordinatore	522,11	698,20
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	522,11	698,20

4. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile, che abbia svolto l'attività minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennità di aeronavigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:



Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di aeronavigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei piloti di aeromobile	
pilota di aeromobile vigile del fuoco	666,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	666,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	666,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	666,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	666,40
pilota di aeromobile capo squadra	666,40
pilota di aeromobile capo squadra esperto	666,40
pilota di aeromobile capo reparto	666,40
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	666,40
pilota di aeromobile ispettore	666,40
pilota di aeromobile ispettore esperto	666,40
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	666,40
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	666,40
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	666,40

5. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile, che abbia svolto l'attività minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennità di volo nei valori mensili di cui alla seguente tabella:



Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di volo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo degli specialisti di aeromobile	
specialista di aeromobile vigile del fuoco	565,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	565,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	565,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	565,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	565,45
specialista di aeromobile capo squadra	565,45
specialista di aeromobile capo squadra esperto	565,45
specialista di aeromobile capo reparto	565,45
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	565,45
specialista di aeromobile ispettore	565,45
specialista di aeromobile ispettore esperto	565,45
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	565,45
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	565,45
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	565,45

6. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli elisoccorritori, che abbia svolto l'attività minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una indennità di volo per elisoccorso nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di volo per elisoccorso Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo degli elisoccorritori	
elisoccorritore vigile del fuoco	490,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	490,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	490,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	490,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	490,00
elisoccorritore capo squadra	490,00
elisoccorritore capo squadra esperto	490,00
elisoccorritore capo reparto	490,00
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	490,00
elisoccorritore ispettore	490,00
elisoccorritore ispettore esperto	490,00
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	490,00
elisoccorritore ispettore coordinatore	490,00
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	490,00

7. Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento dell'attività di volo in misura inferiore a quella prevista ai commi 4, 5 e 6 e la stessa non sia completata nel semestre successivo, le indennità ivi previste sono recuperate anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.

8. In favore del personale di cui ai commi 4, 5 e 6, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 11, e che abbia svolto nell'anno l'attività minima di volo prevista nei manuali di specialità ai fini del mantenimento dell'idoneità all'impiego operativo, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una indennità mensile operativa di soccorso pubblico aereo nei valori di cui alle seguenti tabelle:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei piloti di aeromobile	
pilota di aeromobile vigile del fuoco	50,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	110,60
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	116,55
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	116,55
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	116,55
pilota di aeromobile capo squadra	159,60
pilota di aeromobile capo squadra esperto	210,54
pilota di aeromobile capo reparto	210,54
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	210,54
pilota di aeromobile ispettore	217,10
pilota di aeromobile ispettore esperto	227,60
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	262,38
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	262,38
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	262,38

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo degli specialisti di aeromobile	
specialista di aeromobile vigile del fuoco	50,00
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	98,21
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	99,32
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	99,32
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	99,32
specialista di aeromobile capo squadra	142,05
specialista di aeromobile capo squadra esperto	172,05
specialista di aeromobile capo reparto	172,05
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	172,05
specialista di aeromobile ispettore	189,55
specialista di aeromobile ispettore esperto	202,55
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	213,56
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	213,56
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	213,56

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo degli elisoccorritori	
elisoccorritore vigile del fuoco	50,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	95,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	98,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	98,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	98,00
elisoccorritore capo squadra	136,00
elisoccorritore capo squadra esperto	166,00
elisoccorritore capo reparto	166,00
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	166,00
elisoccorritore ispettore	180,00
elisoccorritore ispettore esperto	200,00
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	208,20
elisoccorritore ispettore coordinatore	208,20
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	208,20

9. In favore del personale di cui al comma 4, in possesso dell'abilitazione di Istruttore di volo, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 11 e che abbia svolto l'attività istruzionale minima di dodici ore di volo per semestre solare, è attribuita, a decorrere dal 1 gennaio 2023, ferma restando la non cumulabilità con altri compensi previsti per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alle specialità, una indennità istruzionale nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità istruzionale Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei piloti di aeromobile	
pilota di aeromobile vigile del fuoco	65,64
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	145,20
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	153,01
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	153,01
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	153,01
pilota di aeromobile capo squadra	209,53
pilota di aeromobile capo squadra esperto	276,41
pilota di aeromobile capo reparto	276,41
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	276,41
pilota di aeromobile ispettore	285,02
pilota di aeromobile ispettore esperto	298,81
pilota di aeromobile ispettore esperto con-scatto convenzionale	344,47
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	344,47
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	344,47

10. La disponibilità all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, è considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attività minima di volo di cui ai commi 4, 5, 6, 8 e 9 per motivi non imputabili al dipendente, le indennità ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio, sentito il responsabile del reparto volo.

11. L'indennità di cui ai commi 8 e 9 non sono attribuite laddove, per frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni (o equivalente numero di turni), ricorrano le seguenti fattispecie:


- a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della normativa vigente;
- b) assenza dal servizio per infermità e inidoneità all'esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del presente accordo;
- c) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività specialistica;
- d) fruizione di permessi e distacchi sindacali.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano:

- a) in caso di assenze per congedo ordinario e per riposo compensativo;
- b) nei casi di attività di volo per soccorso pubblico aereo in almeno uno dei giorni di effettiva presenza.

12. I successivi accordi integrativi nazionali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5 certificate dai competenti organi di controllo, possono definire, in funzione del grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata, l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell'attività specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attività istruzionale, compresi i casi in cui il capo equipaggio possieda qualifica inferiore al copilota e quest'ultimo non sia in possesso di analoga abilitazione aeronautica.

13. Le indennità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dal 1 gennaio 2023, tutte le specifiche indennità di cui all'articolo 2, comma 3.



17


Art. 4

Indennità delle specialità nautiche e subacquee

(navigazione, immersione, operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo)

1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di 45,37 euro ed è corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 <i>(euro)</i>	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 <i>(euro)</i>
Ruolo dei nautici di coperta		
nautico di coperta vigile del fuoco	185,05	227,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	186,68	229,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	188,57	231,32
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	188,57	231,32
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	188,57	231,32
nautico di coperta capo squadra	219,28	269,00
nautico di coperta capo squadra esperto	228,82	280,70
nautico di coperta capo reparto	228,82	280,70
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	228,82	280,70
nautico di coperta ispettore	233,90	287,00
nautico di coperta ispettore esperto	243,27	298,50
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	245,72	301,50
nautico di coperta ispettore coordinatore	245,72	301,50
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	245,72	301,50


 18

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo dei nautici di macchina		
nautico di macchina vigile del fuoco	185,05	227,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	186,68	229,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	188,57	231,32
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	188,57	231,32
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	188,57	231,32
nautico di macchina capo squadra	219,28	269,00
nautico di macchina capo squadra esperto	228,82	280,70
nautico di macchina capo reparto	228,82	280,70
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	228,82	280,70
nautico di macchina ispettore	233,90	287,00
nautico di macchina ispettore esperto	243,27	298,50
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	245,72	301,50
nautico di macchina ispettore coordinatore	245,72	301,50
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	245,72	301,50

2. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei sommozzatori che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di 62,68 euro ed è corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella.

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo dei sommozzatori		
sommozzatore vigile del fuoco	329,15	369,84
sommozzatore vigile del fuoco esperto	387,23	435,10
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	388,62	436,66
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	388,62	436,66
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	388,62	436,66
sommozzatore capo squadra	430,72	498,00
sommozzatore capo squadra esperto	458,30	529,89
sommozzatore capo reparto	458,30	529,89
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	458,30	529,89
sommozzatore ispettore	476,55	551,00
sommozzatore ispettore esperto	486,07	562,00
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	492,26	569,16
sommozzatore ispettore coordinatore	492,26	569,16
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	492,26	569,16


3. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina che abbia svolto nel semestre l'attività minima di navigazione per il mantenimento dell'abilitazione prevista dal decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una indennità di navigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:



Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di navigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei nautici di coperta	
nautico di coperta vigile del fuoco	131,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	131,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	131,00
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	131,00
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	131,00
nautico di coperta capo squadra	131,00
nautico di coperta capo squadra esperto	131,00
nautico di coperta capo reparto	131,00
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	131,00
nautico di coperta ispettore	131,00
nautico di coperta ispettore esperto	131,00
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	131,00
nautico di coperta ispettore coordinatore	131,00
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	131,00

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di navigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei nautici di macchina	
nautico di macchina vigile del fuoco	131,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	131,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	131,00
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	131,00
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	131,00
nautico di macchina capo squadra	131,00
nautico di macchina capo squadra esperto	131,00
nautico di macchina capo reparto	131,00
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	131,00
nautico di macchina ispettore	131,00
nautico di macchina ispettore esperto	131,00
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	131,00
nautico di macchina ispettore coordinatore	131,00
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	131,00

4. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei sommozzatori, che abbia svolto l'attività minima di immersione per il mantenimento dell'abilitazione prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una indennità di immersione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 22 in the center.

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di immersione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei sommozzatori	
sommozzatore vigile del fuoco	330,00
sommozzatore vigile del fuoco esperto	330,00
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	330,00
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	330,00
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	330,00
sommozzatore capo squadra	330,00
sommozzatore capo squadra esperto	330,00
sommozzatore capo reparto	330,00
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	330,00
sommozzatore ispettore	330,00
sommozzatore ispettore esperto	330,00
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	330,00
sommozzatore ispettore coordinatore	330,00
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	330,00

5. Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento di un numero effettivo di ore di navigazione o immersione inferiore all'attività minima di cui ai commi 3 e 4 e lo stesso non sia completato nel semestre successivo, le indennità ivi previste sono recuperate anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.

6. In favore del personale di cui ai commi 3 e 4 che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 8 e che abbia svolto nel semestre l'ulteriore attività di navigazione o di immersione qualora prevista, rispettivamente, nella normativa di settore o nei manuali di specialità ai fini del mantenimento dell'idoneità all'impiego operativo, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una indennità mensile operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo nei valori di cui alle seguenti tabelle:

23

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico nautico Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei nautici di coperta	
nautico di coperta vigile del fuoco	96,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	98,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	100,32
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	100,32
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	100,32
nautico di coperta capo squadra	138,00
nautico di coperta capo squadra esperto	149,70
nautico di coperta capo reparto	149,70
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	149,70
nautico di coperta ispettore	156,00
nautico di coperta ispettore esperto	167,50
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	170,50
nautico di coperta ispettore coordinatore	170,50
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	170,50

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico nautico Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
---	--





Ruolo dei nautici di macchina

nautico di macchina vigile del fuoco	96,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	98,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	100,32
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	100,32
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	100,32
nautico di macchina capo squadra	138,00
nautico di macchina capo squadra esperto	149,70
nautico di macchina capo reparto	149,70
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	149,70
nautico di macchina ispettore	156,00
nautico di macchina ispettore esperto	167,50
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	170,50
nautico di macchina ispettore coordinatore	170,50
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	170,50

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico subacqueo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei sommozzatori	
sommozzatore vigile del fuoco	39,84
sommozzatore vigile del fuoco esperto	105,10
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	106,66
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	106,66
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	106,66
sommozzatore capo squadra	168,00
sommozzatore capo squadra esperto	199,89
sommozzatore capo reparto	199,89
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	199,89
sommozzatore ispettore	221,00
sommozzatore ispettore esperto	232,00
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	239,16
sommozzatore ispettore coordinatore	239,16
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	239,16

7. La disponibilità all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, è considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attività minima di navigazione o di immersione di cui ai commi 3, 4 e 6 per motivi non imputabili al dipendente, le indennità ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio, sentiti i rispettivi responsabili.

8. Le indennità di cui al comma 6 non sono attribuite laddove, per frazioni di mese pari o superiori a quindici di giorni (o equivalente numero di turni), ricorrano le seguenti fattispecie:

 26   


- a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della normativa vigente;
- b) assenza dal servizio per infermità e inidoneità all'esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del presente accordo;
- c) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività specialistica;
- d) fruizione di permessi e distacchi sindacali.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano:

- a) in caso di assenze per congedo ordinario o di riposo compensativo;
- b) nei casi di attività di navigazione o di immersione per soccorso pubblico in almeno uno dei giorni di effettiva presenza.

9. I successivi accordi integrativi nazionali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5 certificate dai competenti organi di controllo, possono definire in funzione del grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata, l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell'attività specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attività istruzionale, al servizio antincendi lagunare, compresa la valorizzazione della funzione di comandante dell'unità navale, di direttore di macchina e di direttore di immersione.



10. Le indennità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dal 1 gennaio 2023, le specifiche indennità di cui all'articolo 2, comma 3.



Art. 5

Destinazione delle economie e dei risparmi di gestione

1. Le economie e i risparmi di gestione che annualmente si determinano a seguito dell'ordinaria corresponsione al personale specialista delle indennità di cui all'articolo 2, sono destinati, con ricorso ad accordi integrativi nazionali, all'incentivazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fermo restando lo scopo previsto dall'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.



Art.6

Salvaguardia delle indennità specialistiche

1. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, per i casi di indisponibilità dal servizio per infermità temporanea, verificatasi a decorrere dal 1 gennaio 2023 e riconosciuta dipendente da causa di servizio ovvero per inidoneità psicofisica allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, al personale di cui all'articolo 2 del presente accordo, è attribuita un'indennità il cui valore economico è pari a un ventesimo della misura delle indennità specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino a un massimo di venti anni.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è corrisposto mensilmente quale emolumento accessorio secondo le vigenti procedure di erogazione.

3. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità permanente, verificatasi a decorrere dal 1 gennaio 2023 e riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonché nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, verificatasi dalla suddetta data, da cui consegue la restituzione ai ruoli ordinari del personale tecnico-operativo ovvero il transito nei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale di cui all'articolo 2 del presente accordo è attribuita un'indennità il cui valore economico è pari a un ventesimo della misura delle indennità specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino a un massimo di venti anni.

4. Il beneficio di cui al comma 3 è corrisposto quale emolumento fondamentale, rapportato a tredici mensilità, a titolo di assegno personale non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

5. Nel corso del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, i benefici di cui al comma 1 possono essere anticipati al personale laddove risulti presumibile, sulla base del parere formulato dal dirigente responsabile della competente sede di servizio, che l'indisponibilità sia conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, salva rivalsa in caso di accertamento negativo. Il beneficio è sempre anticipato nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

6. Ai fini della quantificazione dei benefici di cui ai commi 1 e 3, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si considerano mesi interi, da calcolarsi in dodicesimi di anno.

7. Nei casi di cui al comma 1, laddove l'indisponibilità temporanea dal servizio derivi da infermità precedentemente riconosciuta dipendente da causa di servizio, le indennità di cui all'articolo 2 sono mantenute per i primi dodici mesi, ferma restando l'eventuale successiva attribuzione del beneficio di cui al medesimo comma 1.


8. Al personale di cui all'articolo 2 del presente accordo che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 e fino al 31 dicembre 2022, si sia trovato nei casi di cui ai commi 1 e 3, per i quali siano attivabili i procedimenti di cui all'articolo 2 ovvero all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, compete a decorrere dal 1 gennaio 2019 il beneficio di cui al comma 7, ferma restando la successiva attribuzione del

29

beneficio di cui al comma 3 ricorrendo gli altri requisiti ivi rispettivamente indicati e tenendo conto degli esiti dei citati procedimenti, a condizione che in base alla disciplina vigente nel suddetto periodo risulti aver seguito a percepire l'indennità specialistica di settore per aver comunque svolto compiti necessari ad assicurarne gestione e operatività secondo le esigenze dell'Amministrazione.



30





Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Segreteria Nazionale Vigili del Fuoco

Via Farini, 62 00185 Roma - Tel. 06.4818614
vigilidelfuoco@uilpa.it uilpavigilidelfuoco@pec.it
www.uilpavvf.com

Roma, 15 giugno 2023
Prot. 82/2023

NOTA A VERBALE

La UILPA VVF ritiene di sottoscrivere la presente ipotesi di accordo, avendo contribuito, a fare emergere la necessità di una ulteriore pausa di riflessione, necessaria al miglioramento dell'impianto normativo ed economico proposto inizialmente dall'Amministrazione, affinché nella sua progressività il personale interessato benefici quanto prima dell'incremento delle retribuzioni e la corresponsione degli arretrati stipendiali.

Tuttavia, la UILPA VVF ritiene utile fare emergere la necessità che l'Amministrazione e la parte Sindacale, debbano ricomporre e proporre un percorso di miglioramento normativo ed economico dell'impianto generale e delle tutele normative, eredità consolidata da anni, tenendo anche conto di tutte le condizioni più favorevoli per il trattamento accessorio fondamentale ed eventuale, previste dalla Legge del 23 marzo 1983 n. 78 e s.m.i. La UILPA VVF è convinta che il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio passa attraverso la valorizzazione di tutto il personale del Corpo. Così come a titolo di esempio:

- valorizzando la figura della specialità subacquea, con una medesima indennità giornaliera e qualora impiegata presso i reparti volo;
- di semplificare la tabella retributiva prevista per l'indennità operativa di soccorso pubblico di tutte le specialità, attraverso l'istituzione di tre fasce retributive, attribuendo al ruolo di vigile del fuoco lo stesso valore economico previsto per la qualifica di capo squadra, lo stesso valore per le qualifiche di capo squadra esperto e capo reparto, lo stesso valore per la qualifica di Ispettore Antincendio;
- di istituire una indennità istruzionale per tutte le altre figure del ruolo degli aeronaviganti, delle due specialità nautiche e dei sommozzatori, in analogia a quella del ruolo dei piloti;

Infine, ritiene che l'Amministrazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del S.P.D.C. ed il Governo, debbano assumere l'impegno a reperire ulteriori risorse economiche per i miglioramenti retributivi, normativi e economici del presente accordo, che ricordiamo si ancorano alla Legge 183/2010 e precisamente all'articolo 19 comma 1. Tutto ciò e possibile alimentando stabilmente il Fondo di Amministrazione previsto dall'art. 11 del D.P.R. del 17 giugno 2022, n. 121, per il raggiungimento di una completa armonizzazione retributiva prevista dall'art. 20 del D. Lgs. 76/2020 per tutto il personale e delle specialità del C.N.VV.F., anche estendendo i benefici previsti dall'art. 6 a salvaguardia delle indennità specialistiche della presente ipotesi di accordo, in ogni caso in cui il personale, non matura il diritto all'indennità in misura piena (20 anni), pur avendo svolto in periodi antecedenti all'anno 2019, i compiti istituzionali derivanti dal possesso del titolo abilitativo, brevetto o licenza, per l'espletamento della funzione di specialità, ivi compresa quella degli elisoccorritori, istituita a partire dal 2018, ma svolta effettivamente per le esigenze dell'amministrazione in annualità precedenti.

Su queste basi necessarie a rispondere alle norme costituzionali che hanno riconosciuto la specificità dei VVF, la UIL PA VVF in modo responsabile e costruttivo del ruolo contrattuale del Sindacato, sottoscrive un accordo sofferto ma con la convinzione di poterlo migliorare in prospettiva in breve tempo, vista la necessità di rinnovare il nuovo triennio contrattuale.

Per la SEGRETERIA NAZIONALE

(PINTI)

Roma, 16 giugno 2023

Nota a verbale

“Un accordo che dal 1° gennaio 2023 disapplica le precedenti previsioni contrattuali e negoziali che regolamentavano le indennità specialistiche. Da oggi, nell’ottica del principio della pubblicizzazione del rapporto di lavoro, si cancellano diritti e tutele precedentemente acquisite che hanno segnato la Storia del Corpo e delle specialità.”

La FP CGIL Vigili del Fuoco prende atto che le Parti presenti al tavolo della trattativa non hanno inteso continuare la discussione tenendo conto della proposta presentata dalla Scrivente, sentito il personale interessato il 13 giugno 2023, che è parte integrante della presente nota a verbale.

L’obiettivo di migliorare l’impianto dell’accordo sia nella modalità di distribuzione delle risorse disponibili, sia dal punto di vista normativo, non è stato condiviso dalla maggioranza del tavolo.

Permangono, a nostro avviso, diversi punti di criticità attribuibili al processo di pubblicizzazione del rapporto di lavoro e al conseguente restringimento delle libertà sindacali delle tutele e dei diritti dei lavoratori.


La Parte pubblica ha condotto una trattativa seguendo i perimetri economici dettati dal MEF e la volontà esclusiva dell’Amministrazione raggiungendo il traguardo grazie a coloro i quali, incuranti dei segnali e delle rivendicazioni del personale, hanno sostenuto tale impianto. Lo stravolgimento dell’attuale impianto normativo ed economico a favore di una equiparazione, fintamente rappresentata e copiata malamente con le Forze di Polizia è la parte più penalizzante sul fronte dei diritti.

Nel rivendicare il ruolo della negoziazione come elemento virtuoso della discussione, rimaniamo convinti che si dovevano e potevano trovare i margini per raggiungere un testo di larghe intese, dirimendo ogni singola perplessità ed evitando divisioni e malcontenti tra il personale.

Siamo altresì consapevoli che le risorse economiche oggi a disposizione, grazie anche a quelle da distribuire con la contrattazione integrativa di secondo livello, saranno in grado di dare un ristoro economico alle lavoratrici e ai lavoratori ma il prezzo pagato è talmente alto da cancellare i diritti e le tutele precedentemente acquisite. Per le lavoratrici e i lavoratori questo sarà l’inizio di una regressione storica rispetto al modo di concepire il rapporto di lavoro.

Per tali ragioni, la FP CGIL VVF non sottoscrive l’accordo.

Il Coordinatore Nazionale
FP CGIL VVF
Mauro **GIULIANELLA**



Roma, 13 giugno 2023

PREMESSA

Il personale appartenente ai ruoli delle specialità ritiene indispensabile rivendicare che i diritti e le tutele acquisiti nel passato, grazie alla sottoscrizione delle Organizzazioni Sindacali nazionali, non vadano perduti. E' questo un principio che deve permeare tutta la normativa presente e futura, a partire da quelle tutele e da quei diritti sanciti nell'art. 45, comma 5, del CCNL del 24 maggio 2000 e nell'accordo integrativo sottoscritto il 30 luglio 2020.

Le risorse economiche provenienti dalle norme di riferimento e destinate al personale delle specialità del Corpo (circa 7 MLN di euro), dovranno essere le sole a contribuire al processo della cosiddetta armonizzazione con gli altri Corpi di Polizia. Le risorse storiche dovranno continuare a garantire l'attuale indennità di specialità.

PER UN FUTURO DI DIRITTI E DIGNITÀ

Valorizzare impegno e professionalità del personale delle Specialità del Corpo

Al personale "specialista" del CNVVF, così come cita il DPR n°64/2012 all'art. 45, comma 1 e 2, a seguito del superamento del corso di formazione, viene rilasciato il brevetto o certificazione, denominato "libretto individuale di specialità". Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo cita: "l'esercizio delle funzioni specialistiche determina il riconoscimento di specifiche indennità sulla base di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali."

E' Quindi il possesso del brevetto, libretto individuale di specialità, il requisito necessario per aver riconosciuto il pagamento dell'indennità che deve necessariamente rimanere su base annuale.

La FP CGIL VVF ritiene legittime le rivendicazioni avanzate dal personale specialista rispetto alla proposta dell'Amministrazione peggiorativa e iniqua. L'indennità di specialità, quella c.d. storica, non deve essere messa a rischio qualora la mancata prestazione lavorativa o presenza in servizio sia causata dal venir meno delle condizioni fisiche e mediche del personale, fattori assolutamente incondizionati. Non si può decidere di ammalarsi o di interrompere l'invecchiamento fisiologico.

Per ottenere il brevetto, la licenza o il titolo abilitativo utile allo svolgimento delle attività di soccorso specialistico significa anni di faticosi studi e sacrifici personali e familiari. Riteniamo come FP CGIL VVF legittima la proposta di riconoscere il brevetto quale elemento primario per una valorizzazione economica e professionale.

Inoltre, essere idonei fisicamente all'attività specialistica (Volo – Immersioni – Navigazione) consente al personale specialista di essere comunque idoneo allo svolgimento delle attività di servizio del settore specifico. Presso i reparti/nuclei specialistici infatti lo specialista professionista può essere dirimente nel garantire il mantenimento dell'operatività del reparto o del nucleo stesso (manutenzioni, acquisti,

supervisioni ecc. (vedi D.Lgs. 127/2018 art. 31 c. 5 ed art. 48 c. 5). Un bagaglio professionale e culturale unico nel suo genere, indispensabile e da valorizzare.

DICIAMO NO AL RICONOSCIMENTO ECONOMICO PER QUALIFICA **Competenze e abilitazioni per valorizzare economicamente il personale**

Le politiche restrittive e di risparmio attuate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, legate a un ordinamento del personale di difficile applicazione, oltre a non consentire le legittime progressioni di carriera hanno anche creato una carenza di organico tale da non consentire il reintegro del personale in quiescenza compromettendo di fatto il Soccorso Tecnico Urgente e la sicurezza dei lavoratori.

Oltre a subire il blocco delle carriere, responsabilità riconducibile al solo datore di lavoro, con la proposta dell'Amministrazione il personale potrebbe subire una ulteriore ingiustizia, quella di una indennità differenziata in base alla qualifica (grado).

A tal riguardo, a mero titolo di esempio, è bene ricordare che molto spesso il personale appartenete al ruolo dei vigili coordina e gestisce interi reparti specialistici. Indirizzare le risorse economiche sulla qualifica (grado) quindi non riconosce, valorizzandole, le competenze e certificazioni svolte e ricoperte.

Per tali ragioni la FP CGIL VVF ritiene necessario sostenere l'ipotesi di istituire una indennità legata all'anzianità di brevetto, libretto individuale di specialità, da intendersi quale "indennità operativa di soccorso pubblico", riconoscendo tale incentivo economico alla permanenza presso il reparto specialistico e al periodo di possesso.

Per effetto del nuovo inquadramento dovuto all'applicazione del D.Lgs. 127/18 una parte di personale specialista, nello specifico Nautico di macchina e coperta ed Elisoccorritore, si è visto azzerare l'anzianità di brevetto, libretto individuale di specialità, con una perdita di anzianità pregressa fortemente penalizzante.

A tal riguardo la FP CGIL VVF propone la previsione di una clausole di salvaguardia che consenta al personale inquadrato nel 2018 di vedersi riconosciuta l'anzianità pregressa di brevetto/libretto individuale di specialità, partendo dall'anno in cui effettivamente ha iniziato a svolgere lo specifico servizio specialistico.

Per il personale Elisoccorritore, che ha accettato l'inquadramento, si propone che tale anzianità decorra dal conseguimento dell'abilitazione SAF 2B, requisito obbligatorio per ottenere l'inquadramento.

PREVEDERE TRE SCAGLIONI DI AUMENTO DELL'INDENNITÀ

Anni dal conseguimento del brevetto, abilitazione o titolo specialistico		
6	12	18
Aumento rispetto l'indennità di brevetto, abilitazione o titolo specialistico		
30%	50%	70%

Inoltre, nella proposta presentata dall'amministrazione la nuova indennità di soccorso pubblico operativo, la cui percezione su base mensile è regolata da criteri ancora più stringenti rispetto all'indennità "storica", sarebbe l'unica a variare in maniera progressiva, attraverso aumenti legati alla qualifica posseduta. Ne consegue che, per le qualifiche più elevate, nel caso di mancata ottemperanza ai criteri imposti per la percezione dell'indennità, il dipendente si vedrà decurtare una quota mensile sproporzionata rispetto a quella percepita (ed eventualmente decurtata) dai lavoratori inquadrati nelle qualifiche inferiori, nonostante lo svolgimento di mansioni identiche.

Bisognerà quindi instaurare una proporzione fissa tra le due indennità, in modo tale che, fatto 100% il totale delle indennità per ogni fascia retributiva, il 75% dovrà essere costituito dall'indennità di brevetto, ossia quella più stabile e duratura, ed il restante 25% dall'indennità operativa di soccorso pubblico.

TRASCINAMENTO DELL'INDENNITÀ

Il D.Lgs. n°97/2017, all'art. 17 Bis, comma 5, lettera b) delinea il perimetro per identificare il trascinamento.

Si propone la rimodulazione della normativa riguardante il trascinamento dell'indennità specialistica con l'abrogazione di quanto scritto dall'amministrazione all'art. 6 dell'ultima bozza presentata al tavolo. Sostituire tale articolo con la più semplice e breve descrizione riportata già nel D.Lgs. 127/2018.

L'ARTICOLO SUL TRASCINAMENTO DOVRÀ QUINDI CONTENERE:

1. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, temporanea o permanente, e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico è attribuita un'indennità il cui valore economico è pari a un ventesimo della misura delle indennità specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino a un massimo di venti anni.
2. Il beneficio di cui al comma 1, per i casi di indisponibilità dal servizio per infermità temporanea è corrisposto mensilmente quale emolumento accessorio secondo le vigenti procedure di erogazione. Il beneficio di cui al comma 1, per i casi di indisponibilità dal servizio per infermità permanente è corrisposto quale emolumento fondamentale, rapportato a tredici mensilità, a titolo di assegno personale non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

* (Ricordiamo che nella P.S. è previsto il trascinamento per richiesta volontaria del dipendente.)



Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco

La valorizzazione economica del personale legata ad incarichi di particolare responsabilità, dovrà essere indirizzata sin dal primo livello di contrattazione, seguendo quanto disposto dall'art. 17 bis comma 5, lettera a) che recita: "La nuova configurazione degli istituti retributivi volta a valorizzare l'impiego operativo, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonché' lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilità"

Riteniamo indispensabile valorizzare tutte le figure riconosciute dalla stessa Amministrazione nel DECRETO 23 agosto 2021, n. 137 (Regolamento per passaggio a Capo Squadra) e DECRETO 23 agosto 2021, n. 138 (Regolamento per passaggio ad Ispettori)

Chiediamo infine di reinserire nel testo normativo l'indennità di istruttore Pilota che è stato depennato ingiustificatamente senza alcuna ragione logica e individuare subito le figure di istruttore per le altre specialità. Inoltre chiediamo di individuare al primo livello i ruoli apicali di responsabilità da incentivare negli accordi di secondo livello, prevedendo una forma incentivante (gettone di imbarco) anche per il restante personale che, per necessità operative o di istituto, viene imbarcato a bordo degli aeromobili.

La FP CGIL VVF ritiene necessario determinare, attraverso la trattativa negoziale, una adeguata modalità di distribuzione dei fondi attualmente a disposizione (circa 7 MLN di euro) al primo livello, ovviamente seguendo le giuste decorrenze giuridiche. Questo esercizio riconoscerà diritti e dignità al personale specialista che in questi ultimi mesi, grazie alla partecipazione, ha saputo contrastare ingiustizie e soprusi

#UnitiSiPuò

Roma, 16 giugno 2023

NOTA A VERBALE

ACCORDO PER L'ARMONIZZAZIONE DELLE INDENNITA' SPETTANTI AL PERSONALE DEI RUOLI NON DIRETTIVI E NON DIRIGENTI CHE ESPLETA FUNZIONI SPECIALISTICHE DEL CNVVF

La Confsal Vigili del Fuoco ha sottoscritto l'Accordo per l'armonizzazione delle indennità del personale specialista per assicurare l'immediata corresponsione delle risorse previste nelle tasche dei lavoratori specialisti del CNVVF.

Ciò si è reso possibile grazie al recepimento da parte della delegazione di parte pubblica la quale ha accolto i miglioramenti proposti dalla Confsal Vigili del Fuoco, artt. 1, 5 e 6 dell'accordo, oltre all'addendum che assicura gli ulteriori impegni proposti dalla nostra Organizzazione.

Sull'indennità del personale istruttore specialista, la Confsal VV.F. condivide appieno il principio finalizzato all'erogazione del compenso retributivo aggiuntivo agli istruttori, ma non è d'accordo che tale indennità venga individuata al 1° livello per i soli piloti (circa 10 unità). Il nuovo istituto retribuito deve essere riconosciuto anche per le altre figure specialistiche al medesimo livello di contrattazione. Tutti al primo livello, oppure tutti al secondo livello di contrattazione, così come indicato nel verbale d'intesa sottoscritto tra le parti su nostra proposta. Ciò al fine di evitare evidenti discriminazioni tra componenti specialistiche.

Il Segretario Generale
CONFSAL VV.F.
(Franco GIANCARLO)

